

# **Costituzione N° 3**

**Art. 7, 8, 10, 11, e  
Sintesi diritti e doveri**

# Il principio di laicità. Art.7 e 8.

*Art.7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono revisione costituzionale.*

*Art.8. tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti purchè non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo stato sono regolati da intese con le rispettive rappresentanze*

# Il principio di laicità Art.7 e 8.

Sulla formulazione dell'art.7, i costituenti si accapigliarono.

Per i laici il contenuto avrebbe reso un trattamento di favore alla Chiesa Cattolica. Invece, secondo i democristiani, si doveva tener conto che in Italia la religione Cattolica era la più professata e quindi non si poteva trattarla come altre religioni minoritarie.

Da parte di tutti si voleva una soluzione che comunque non turbasse la pace religiosa. Eravamo usciti da una guerra!

Così ecco l'iniziale compromesso nella prima parte art.7 **«*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.*»** Lo Stato nel senso territoriale, la Chiesa nel senso spirituale. Su questa prima parte fu raggiunta l'unanimità.

# Il principio di laicità Art.7 e 8.

Nel formulare la seconda parte « i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi » lo scontro si fece più aspro.

Il timore dei costituenti laici erano tre:

1. Che la menzione dei Patti Lateranensi in Costituzione potesse rendere i Patti immutabili (legge costituzionale e patto fra due Stati)
2. Che richiamare i Patti Lateranensi nell'art.7 senza modificarla significava ufficializzare il testo originale del 1929 che dichiarava che la religione Cattolica era la religione dello Stato.
3. Che la formulazione degli articoli 7 e 8 fossero in palese in contrasto con l'articolo tre per la disparità di trattamento fra religione Cattolica e altre confessioni

# **Patti Lateranensi: gli antefatti**

**I Savoia, decisa l'unità d'Italia, non andarono per il sottile: o chiedevi l'annessione o invadevano territori altrui.**

**Lo Stato Pontificio, che andava da Ferrara a Gaeta, fu così sottratto al Papa. Non solo, perché Vittorio Emanuele 2°, il 20 settembre 1870, si prese anche Roma con la Breccia di Porta Pia. Ovvio che Pio IX non accettò il fatto: scomunicò gli «invasori» e continuò a considerarsi prigioniero in Vaticano.**


**La questione fu risolta nel 1929 fra lo Stato Vaticano e lo Stato italiano con i Patti lateranensi (erano 3 distinti documenti) che regolavano i rapporti fra Stato e Chiesa.**

# I Patti Lateranensi

I patti Lateranensi furono siglati **l'11 febbraio 1929** fra Mussolini e il segretario di Stato Vaticano Cardinale Gasparri. Comprendevano:

- **il Trattato** (indipendenza della Chiesa),
- **la Convenzione** che riparava i danni dell'invasione piemontese,
- **il Concordato** che dava privilegi alla Chiesa.

I Patti convennero sia a Mussolini che alla Chiesa



# Il principio di laicità: la Consulta

In una stagione come l'attuale, in cui si vanno affermando confessioni diverse, è opportuno approfondire l'argomento.

L'art.7, il più lacerante fra i lavori dell'Assemblea Costituente, venne concluso con la sorprendente approvazione del Pci di Togliatti. In questo modo i già accennati punti di attrito furono ammorbiditi.

*Già prima della revisione di Craxi (1984) una sentenza della Consulta (e si era con la Dc) del 10 ottobre 1979 affermava:» la libertà religiosa comprende anche la libertà di non credere. L'ateo non può essere mai discriminato in forza dell'art.3» « lo Stato non è agnostico, ma deve esser garante della libertà religiosa»*

# Modifica dei Patti: 1984

Con l'ammorbidente e alla ricerca di una mediazione, si iniziò un confronto democratico per la revisione del Concordato che conteneva la frase *« la religione Cattolica è la religione di Stato » e altre proposizioni in contrasto con l'art.3*. Solo nel 1984 il Governo italiano, con alla guida Bettino Craxi, riuscì a portare a termine il lungo cammino e arrivare alla firma della modifica dei Patti Lateranensi.

Non furono necessarie riforme della stessa Costituzione, né procedimenti aggravati perché si trovò un accordo accettato da ambedue le parti sebbene il testo del Nuovo Concordato innovasse profondamente il testo del 1929.

# Modifica del 1984 e i suoi effetti

Furono eliminati gli articoli non applicabili, quelli in contrasto con l'approvazione del referendum sul divorzio di dieci anni prima e tutte le norme, ormai desuete, sull'approvazione governativa delle nomine ecclesiastiche.

Le novità più importanti furono:

- **a) l'abolizione della clausola** che riconosceva alla religione cattolica la condizione di religione di Stato e quindi anche l'abolizione dell'obbligo dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (divenuto così facoltativo);
- **b) l'abolizione della "Congrua"**, il sostentamento economico dei sacerdoti che fino allora era a carico dello Stato.
- **c) Sistema di finanziamento dell'otto per mille** tuttora vigente (legge n. 222 del maggio 1985).

# Modifica del 1984 e i suoi effetti

Questa profonda riforma dava inizio, sulla base dell'articolo 8 della Costituzione, ad un più effettivo riconoscimento delle altre religioni professate sul territorio nazionale, che però venivano regolate, da ***"Intese"*** (le intese si cambiano facilmente; i Patti fra Stati, no)

Quale fu l'impatto della riforma dei Patti Lateranensi del 1984 sul mai sopito dibattito sui rapporti tra Stato e Chiesa in Italia?

- All'indomani di tale riforma si poté ben parlare della piena affermazione della laicità dello Stato italiano (anche se con disparità di trattamento con altre fedi); la Chiesa cattolica, dal canto suo, aveva già riconosciuto il principio della laicità con il Concilio Vaticano II. (***Dignitatis Humanae***)

# **Modifica del 1984 e i suoi effetti**

**Ma un altro effetto ebbe origine dalla revisione del 1984: far giustizia dei matrimoni annullati dalla Sacra Rota.**

**La chiesa si è sempre arrogata, con sottili disquisizioni, il potere di «cancellare un'unione» anche prima che il divorzio diventasse legge potestativa nell'ordinamento italiano.**

**La Sacra Rota, in determinati casi, dichiarava nullo un matrimonio concordatario; cioè il matrimonio era come non fosse mai avvenuto.**

**Le conseguenze civili, nei casi di annullamento, erano punitive per la parte soccombente a cui nulla era più dovuto dovendo considerarsi nullo il vincolo matrimoniale. Con la modifica, tutti i matrimoni concordatari, ancorché annullati dalla Sacra Rota, devono esser «convalidati» da un tribunale civile e discussa la parte risarcitoria (alimenti, assegno mant.)**

## Il principio di laicità: discussione chiusa?

La discussione resta ancora aperta: il nostro Stato è ispirato da principi di laicità o il nostro ordinamento giuridico risente ancora di influenze confessionali? Il dubbio è alimentato dal fatto che altre costituzioni come la francese specifica all'art.2 **«la Francia è una repubblica laica, democratica e sociale»**.

La laicità nella nostra Costituzione non è scritta in nessun articolo e si può solo estrapolarla per via interpretativa. Resta, è vero, una disparità fra le varie confessioni, ma se accettiamo la definizione che segue allora la nostra Costituzione è «tendenzialmente» laica.

***«Laicità: disponibilità a definire insieme le regole della convivenza pur avendo idee incompatibili su alcuni principi fondamentali» N. Colaianni***

## La Costituzione e l'immigrato. Art.10

*Art.10: .....Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese la libertà democratica, garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

I costituenti non avevano davanti a sé il problema degli immigrati, ovvero lo avevano a rovescio, cioè come tutela degli Italiani costretti ad emigrare. Infatti l'art.85 afferma che la Repubblica garantisce la libertà di emigrazione.

Lo straniero è considerato unicamente sotto il profilo dei diritti politici quando nel suo Paese gli sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche.

# La Costituzione e l'immigrato. Art.10

Ma cosa significa in pratica «quando nel suo Paese gli sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche»?

Si può considerare profugo, quindi con diritto d'asilo, lo straniero il cui Paese ha sospeso le elezioni? Certo no!

Ci viene in aiuto la Convenzione di Ginevra del 51: lo stato di profugo o di rifugiato (a cui è garantita entrata e permanenza nel nostro Paese) **presuppone la grave persecuzione personale per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.** Non è coperto da diritto Costituzionale, lo straniero che entra in Italia clandestinamente per migliorare il suo stato economico-sociale. A parte i sentimenti umani spesso meglio dei dir.

# La Costituzione e l'immigrato. Art 10

Quanto al trattamento dello straniero con pari dignità degli italiani, i dubbi interpretativi nascono dal fatto che l'art.3 riconosce pari dignità a tutti i cittadini.

Questa formulazione viene da qualcuno interpretata come: «lo straniero, non essendo cittadino Italiano, non è coperto dall'art.3.»

La Consulta ha invece risposto ripetutamente che l'art 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e che la definizione è asessuata: quindi significa tutti.

Anche per lo straniero vale l'art.3. Se per assurdo si ritenesse che l'art.3 non fosse applicabile anche agli stranieri, si cadrebbe nell'altro assurdo di non ritenerli uguali per legge. Questione che si elide da sola.

# La Costituzione e l'immigrato. Art 10

Certo allo Stato non può esser negata la potestà di limitare l'afflusso di stranieri sul proprio territorio:

- a) per motivi di sicurezza,
- b) per motivi di compatibilità generale quando l'immigrazione dovesse assumere le dimensioni di massa.

Ma se i motivi di sicurezza possono esser facilmente individuati, chi potrebbe invocare le eccessive dimensioni di massa, quando da nord a sud l'agricoltura stenta a trovare mano d'opera che non sia straniera? E quando senza stranieri la popolazione diminuisce?

Semmai ci sarebbe da rivedere le misure di sicurezza e «stabilizzare» chi vuol venire a lavorare onestamente per sconfiggere anche il nuovo schiavismo.

# L'art 11 e limitazione di sovranità

*Art.11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.*

*Consente, in parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni.*

*Propone e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo*

# Articolo 11

## Cosa significa?

**Il primo comma «ripudia la guerra» può sembrare aria fritta, ma quali guerre? Non ogni guerra è messa al bando, ma solo quelle che recano «offesa» alla libertà di altri popoli. In parole povere L'Italia ripudia la guerra offensiva, ma non dice nulla su quella difensiva.**

**A scanso di equivoci la guerra è sempre da rifuggire, ma una corretta lettura dell'art.11 si pone quando l'Italia è chiamata a partecipare a operazioni internazionali che non hanno durata e intensità di una vera guerra. L'art.11 non lo vieta.**

# Articolo 11

**Il secondo e il terzo comma dicono che:**

- **Non solo favorisce le organizzazioni internazionali che aiutano ad assicurare la pace e la giustizia, ma ne deve anche osservare statuti e regole anche quando comportino limitazioni (non costituzionali) alla nostra sovranità.**

**Fin qui belle parole, ma è sempre chiara la distinzione fra guerra e intervento umanitario?**

**E le distinzioni sono tutte fornite di pregio etico o talvolta interessi più terra terra si sovrappongono alla distinzione?**

# Articolo 11

**Perché si in Kosovo e non in Cina o in Cecenia?**

**Perché la clamorosa differenza di comportamento fra l'intervento Italiano in Libia e il non intervento in Siria? Non c'erano questioni economiche che giustificavano il primo?**

**E che dire di quei dittatori con i quali intratteniamo rapporti di convenienza, si forniscono di armi e poi li bombardiamo quando le usano?**

**Potremmo sempre giustificare l'intervento a favore di una popolazione che sembra subire, ma i fatti dell'ultimo triennio dovrebbero semmai restringere il concetto di ricorso alla guerra. Se non difensiva.**

# Rapporto diritti-doveri

Già nell'art.2 della Costituzione si affermano contemporaneamente *«diritti inviolabili»* e *«doveri inderogabili»*. Perché contemporaneamente?

Perché diritti e doveri sono fra loro correlati: i propri diritti finiscono dove iniziano quelli degli altri; ciascuno ha il dovere di rispettare i diritti degli altri anche se questo costituisce una limitazione ai propri. Proseguendo nella Costituzione entreremo nel capitolo dei diritti e dei doveri in quattro sottotitoli:

- Rapporti civili (la libertà, il domicilio etc);
- Rapporti economico-sociali (la famiglia, la salute etc);
- Rapporti economici (lavoro, retribuzione etc);
- Rapporti politici ( voto, partiti, etc)

# Schema riassuntivo diritti

## Civili: Art. 13/28

- diritto:
- alla vita
  - alla cittadinanza e al nome
  - all'eguaglianza davanti alla legge
  - alla pari dignità sociale
  - alla libertà personale
  - alla crescita spirituale
  - all'inviolabilità del domicilio
  - alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
  - alla libertà di soggiorno e di circolazione in qualsiasi parte del territorio nazionale
  - ad entrare e uscire dal territorio della Repubblica
  - alla libertà di riunione e di associazione
  - alla libertà di professare la propria religione
  - a manifestare liberamente il proprio pensiero
  - alla libertà di stampa
  - alla difesa e alla tutela dei propri diritti ed interessi legittimi
  - al giudice naturale

# Schema riassuntivo diritti

## **Etico-sociali: Art. 29/34**

- diritto: – alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio
- a mantenere, a educare, a istruire i figli
  - alla tutela della salute
  - all'istruzione
  - alla libertà di insegnamento

## **Politici: Art. 48/54**

- diritto: – al voto
- di essere eletto alle cariche pubbliche
  - di accedere ai pubblici uffici
  - di riunirsi in partiti politici
  - di presentare petizioni alle Camere
  - di iniziativa legislativa (50.000 elettori-Art. 71)
  - di proporre referendum (500.000 elettori-Art. 75)

# Schema riassuntivo diritti

## **Economici: Art. 35/47**

- diritto: – al lavoro
- alla formazione professionale
  - ad una retribuzione equa e sufficiente ad assicurare una vita dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia
  - ad un orario di lavoro ragionevole, al riposo settimanale e alle ferie
  - all'assistenza e alla previdenza sociale
  - alla libertà sindacale e a quella di sciopero
  - alla libertà di iniziativa economica
  - alla proprietà privata
  - alla collaborazione, alla gestione delle aziende
  - alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana durante il lavoro
  - al risparmio

# Schema riassuntivo DOVERI

Tanti diritti  
Pochi doveri

- dovere: – di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (Art. 4)
- di mantenere, di educare e di istruire i figli (Artt. 30 e 34)
  - di esercitare il diritto di voto nelle scadenze elettorali dei massimi organi dello Stato (Art. 48)
  - di fedeltà alla Repubblica
  - di obbedienza alle leggi
  - di concorso alla spese pubbliche (prestazioni tributarie)
  - di difendere la patria (Art. 52)